**ALLEGATO 2)**

**CONVENZIONE**

**EX ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS. 117/2017)**

**TRA SOCIETA’ DELLASALUTE VALDINIEVOLE**

**E**

**L'ENTE DEL TERZO SETTORE DENOMINATA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

L'anno \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il mese\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_\_\_ con la presente scrittura privata,

l’Ente Società della Salute Valdinievole (di seguito solo SDS) avente sede a Pescia in Via Cesare Battisti 31 ,qui rappresentato dal Responsabile dell’ Area Funzionale Socio Assistenziale Dott.ssa Daniela Peccianti , domiciliata ai fini della presente presso la sede dell’SDS, la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Ente

E

L’Ente del terzo Settore denominata:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito solo Associazione) con sede in

Via/Piazza\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nella

persona del legale rappresentate Signor \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, CF \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

iscritta al RUNTS (Registro Unico Terzo Settore) n. \_\_\_\_\_\_\_\_ del\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

la quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’esclusivo interesse dell’Associazione;

**RICHIAMATI:**

* l’art. 118, quarto comma, della Costituzione;
* il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”* e ss. mm., in particolare l’art. 3;
* il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 *“Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.”* ss. mm., in particolare gli artt. 5 e 55;
* il Decreto Ministeriale n. 72 del 31.03.2021 con cui sono state adottate le *Linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni e enti del Terzo Settore negli articoli 55 - 57 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017*;
* la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss. mm., con particolare riferimento all’art.11;

- il Codice Civile; - gli articoli 1, comma 1-bis;

* la Legge Regionale 22 luglio 2020 n. 65 “*Norme di sostegno e promozione degli enti del terzo settore”* nella quale,in attuazione del D.lgs. 117/2017, la Regione Toscana disciplina in modo sistematico *“l’ambito di applicazione e le modalità operative, la collaborazione tra pubbliche amministrazioni e gli ETS, prevedendone la regolamentazione con specifico riferimento agli istituti della co-programmazione e della co-progettazione con l’obiettivo di sostenere le attività degli ETS, promuovendone lo sviluppo e il consolidamento della rappresentanza di settore e valorizzando il ruolo di questi soggetti come agenti attivi di sviluppo e coesione sociale delle comunità locali”;*

**PREMESSO CHE**:

- il principio di sussidiarietà orizzontale invita le amministrazioni ad avvalersi dell’operato dei cittadini, singoli e associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;

- detto principio è sancito dall’articolo 118 della Costituzione;

- il *“Codice del Terzo settore”* approvato con D.lgs. nr. 117/2017, *riconosce “il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo”*, nepromuove *“lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia”,* e ne favorisce *“l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali”* (articolo 2 del d.lgs. 117/2017);

- il Codice del Terzo settore definisce “volontario” la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, *“mettendo a disposizione il proprio* *tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione”* (articolo 17 del d.lgs. 117/2017);

- l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario;

- l'organizzazione di appartenenza può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalla stessa organizzazione;

- la qualità di volontario risulta incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, nonché con ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte;

**PREMESSO, INOLTRE, CHE**:

- l’articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”;

- l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale;

- l'art. 5 del D.lgs. 117/2017 definisce le “attività di interesse generale” nell’ambito delle quali le Pubbliche Amministrazioni possono attivate percorsi di collaborazione e partenariato con gli Enti del Terzo Settore per “il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

**a.** l’iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dall'operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l’articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);

**b.** il possesso di requisiti di moralità professionale;

**c.** il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);

Visto che il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;

Richiamato a tal fine il Provvedimento dell’Responsabile dell’Area Funzionale Socio assistenziale n. 104 del 20/3/2023 con cui SDS ha avviato l’iter procedurale amministrativo per la pubblicazione di un Avviso di Manifestazione di Interesse rivolto ai soggetti (così come definiti dall’art. 4 e seguenti del D.lgs. 117/2017 e dall’art. 4 della L.R. 65/2020) interessati a collaborare con la Pubblica Amministrazione nella realizzazione degli interventi afferenti al progetto Legami, progetto per il quale SDS ha ottenuto un contributo da parte di Regione Toscana ammontante a € 15.000 con Decreto DD. N. 23018 del 9/12/2021;

DATO ATTO che

- *dal giorno 20.3.2023 al giorno 27.3.2023 è stato pubblicato, sul sito Istituzionale https://www.sdsvaldinievole.it, in “Amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”*, per consentire a tutte le associazioni e leorganizzazioni di volontariato del territorio provinciale di accedere alla collaborazione con l’ente per la specifica procedura afferente a AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALL’INDIVIDUAZIONE DI UN SOGGETTO SENZA SCOPO DI LUCRO INTERESSATO A COLLABORARE NELLA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE NEL PROGETTO “LEGAM**I**;

- svolta la procedura comparativa, con Provvedimento nr. - -/- -/- - - - del - -/- -/- - - - è stata selezionato l’Ente del Terzo Settore denominata\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per lo svolgimento del servizio descritto all’articolo 4 della presente, sulla base dell’offerta progettuale presentata e agli atti d’ufficio;

- l’Associazione ha quali prioritari scopi sociali attività/progetti/iniziative con finalità conformi a quelle di interesse generale disciplinate dall’art. 5 del Codice del Terzo Settore visto lo Statuto acquisito agli atti d’ufficio;

- l’Associazione è iscritta nel registro previsto ad hoc dalla specifica normativa del Settore di riferimento;

**TUTTO QUANTO RICHIAMATO E PREMESSO**,

Comune ed Associazione convengono e stipulano quanto segue:

**Articolo 1 – Richiami e premesse**

SDS ed Associazione approvano i richiami e le premesse quali parti integranti e sostanziali della presente.

**Articolo 2 – Oggetto**

In forza del principio della sussidiarietà orizzontale, applicando l’articolo 56 del Codice del Terzo settore, previa procedura comparativa, SDS si avvale dell’attività dell’Associazione e, quindi, affida alla stessa la gestione, in favore di terzi, dell’attività indicata al successivo art. 4.

**Articolo 3 – Finalità**

SDS si avvale dell’attività dell’Associazione la cui finalità precipua è lo svolgimento di iniziative/progetti nell’ambito dei settori disciplinari compresi nell’art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e per la specifica progettualità quanto segue:

*Con il progetto Legami si intende valorizzare la rete sociale di riferimento a sostegno delle persone appartenenti al target individuato (in primis alle persone inserite nei percorsi di cohousing della Valdinievole) attraverso il potenziamento della qualità delle risposte offerte dalle associazioni di volontariato/ETS (circoli ricreativi,attività Caritas ,Pubbliche Assistenze).*

*L’obiettivo del progetto è quello di incentivare la partecipazione delle persone alle attività della comunità locale, migliorare le relazioni di prossimità, valorizzare la storia personale, le competenze e gli interessi personali, ricucire i legami interrotti con la rete parentale ed amicale per superare e scongiurare situazioni di emarginazione ed isolamento. Attraverso l’attività di sostegno del volontariato presente nei circoli ricreativi, potranno essere previste attività di accompagnamento, ascolto,animazione, coinvolgimento in attività esterne di interesse comune. La modalità con cui questa conoscenza avviene passa attraverso la valorizzazione dei legami (esistenti o interrotti) delle persone con la propria storia di vita. Le persone che sono inserite nei cohousing territoriali spesso hanno storie di vita che parlano di disgregazione , legami interrotti, traumi ed esperienze sfavorevoli infantili .*

*Il raggiungimento di una stabilità abitativa (anche se attraverso una forma di coabitazione non intenzionale) diviene, nella maggior parte dei casi, primo passo per l’inizio di un percorso di riappropriazione della propria storia, di riscoperta di competenze e capacità relazionali che la condizione di vita ai margini della comunità di appartenenza aveva completamente annullato.*

*Il progetto “Legàmi” si pone l’obiettivo di effettuare una mappatura dei centri di aggregazione di vario genere presenti sul territorio, mettere insieme e coordinare le esperienze già attive nei circoli ricreativo-culturali del territorio, negli spazi di aggregazione religiosa o della Pubbliche Assistenze per offrire ai soggetti coinvolti spazi di opportunità in cui fare esperienza di socializzazione e potersi raccontare, essere coinvolti in attività o collaborare alle attività del luogo di aggregazione mettendo in campo le proprie competenze con il supporto di un animatore di comunità (operatore di strada,educatore professionale..) o operatori con competenze analoghe.*

**Articolo 4 – Attività svolte dall'Associazione**

L'Associazione affidataria si occuperà della gestione delle attività, dettagliatamente riportate nella proposta progettuale approvata con Provvedimento n. \_\_\_ del \_\_\_\_ .

ale proposta fa parte integrante della presente convenzione pur se non materialmente allegata alla medesima, e depositata agli atti di SDS

**Articolo 5 - Spazi messi a disposizione per la realizzazione del progetto**

Per gli spazi relativi alla gestione delle attività si fa riferimento a quanto riportato nella proposta progettuale approvata con Provvedimento n. del . Le responsabilità in ordine all’adeguatezza degli stessi all’attività praticata nonché alla loro rispondenza a requisiti di legge resta in carico dell’ETS incaricato e ai soggetti con cui agisce in collaborazione.

**Articolo 6 – Durata**

SDS si avvale dell’Associazione, cui è affidato la gestione delle attività di cui all’art. 4, con decorrenza dalla data di affidamento dell'incarico e fino al 31/12/2023

SDS ed Associazione escludono qualsiasi forma di proroga o rinnovo taciti della presente convenzione.

**Articolo 7 – Sostegno finanziario e spese ammissibili**

Per le attività svolte dall'Associazione vengono presentati ad SDS rendiconti trimestrale comprensivi di:

1. spese vive sostenute dall'Associazione per l'organizzazione delle attività affidate;

2. spese di copertura assicurativa di cui al successivo art. 9;

3. spese per l'acquisto/noleggio di tutti i beni e/o servizi come previsti dalla proposta progettuale.

4. altre spese afferenti e congrue alla realizzazione delle attività previste nella proposta progettuale

La proposta progettuale approvata e le relative attività ivi comprese saranno sostenute dal SDS con la concessione di contributi e/o di altri vantaggi economici come previsti dal Provvedimento n. 104/2023.

Nel caso di associazioni riunite il contributo sarà assegnato all'associazione indicata come capogruppo, nei confronti della quale il Settore avrà rapporti gestionali esclusivi.

**Articolo 8 – Modalità di rendicontazione ed erogazione del contributo**

La liquidazione dei contributi assegnati per la realizzazione delle proposte progettuali verrà eseguita **entro 60 giorni** dal ricevimento, da parte del soggetto beneficiario, dell’istanza di contributo, corredato dalla seguente documentazione:

* relazione illustrativa accompagnata da documentazione a dimostrazione della realizzazione dell’attività svolta;
* rendiconto economico a consuntivo dell’attività svolta riportante le spese documentabili, sostenute esclusivamente per la realizzazione dell’attività per la quale è concesso il contributo, corredato da copia dei documenti giustificativi di spesaper tutte le voci previste nel preventivo economico già allegato in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione

Nell’ipotesi in cui, nella rendicontazione a consuntivo, il soggetto beneficiario del contributo non sia in grado di documentare con atti fiscalmente validi tutta la spesa ammessa a contributo SDS ridurrà proporzionalmente la quota di contributo da erogare.

**Articolo 9 – Controlli**

SDS, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni dell'esito delle attività organizzate o con altre idonee modalità, si riserva di verificare periodicamente quantità e qualità dei servizi prestati dall'Associazione, di cui all'articolo 4.

**Articolo 10 – Modalità e obblighi relativi allo svolgimento delle attività**

L’Associazione svolge sotto la propria ed esclusiva responsabilità le attività nel rispetto del progetto presentato.

L’Associazione è l’unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi connessi alle varie attività oggetto della presente convenzione

L’Associazione deve pertanto predisporre e attuare tutte le misure per assicurare la sicurezza e la tutela della salute delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività svolte ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività.

SDS è sollevata da qualsiasi responsabilità e/o azione risarcitoria causata dal mancato rispetto dei suddetti impegni e resta in ogni caso estranea a qualsiasi rapporto instaurato fra soggetti beneficiari e soggetti terzi.

A norma dell’articolo 18 del Codice del Terzo settore, l’Associazione stipula annualmente una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Gli oneri della suddetta polizza sono a carico di SDS (art. 18 comma 3 del d.lgs. 117/2017), che provvederà al rimborso del premio, in proporzione al numero dei volontari impiegati e dei giorni di utilizzo per i servizi di cui alla presente Convenzione.

**Articolo 10 – Privacy**

L’Associazione dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed in particolare di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 – GDPR (GENERAL DATA PROTECTION REGULATION).

Il Legale rappresentante dell’Associazione è Responsabile del trattamento dei dati personali per l’esecuzione della presente convenzione e di tutti gli atti ad essa connessi.

L’Associazione è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie relative al contratto in oggetto.

SDS Valdinievole , ai sensi dell'art. 28 del Reg. UE n. 2016/679, è nominato “Responsabile del trattamento” dei dati personali di cui alla presente convenzione

Si applicano le disposizioni in materia di trattamento, uso e diffusione dei dati di cui al citato Regolamento UE nonché del D.Lgs. n. 196/2003.

**Articolo 11 – Risoluzione**

Ai sensi dell’articolo 1456 del Codice civile, Sds ha facoltà di risolvere la presente convenzione per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall’Associazione.

Inoltre, Sds può risolvere la convenzione nei seguenti ulteriori casi:

- qualora l’Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;

- qualora l’Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una

sostanziale modifica nell’assetto associativo tale da far venir meno il rapporto fiduciario con Sds.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera di Sds

**Articolo 12 – Controversie**

I rapporti tra Sds ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso di controversia tra le parti circa l’applicazione della presente convenzione viene innanzitutto esperito tra le stesse un tentativo di amichevole conciliazione.

**Articolo 13 – Rinvio dinamico**

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Sds ed Associazione rinviano al codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse.

Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

**Articolo 14 - Spese contrattuali**

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente convenzione sono a carico dell’Associazione.

SDS ed Associazione provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d’uso (art. 6 del DPR 131/1986).

SDS ed Associazione, nelle persone dei loro referenti, hanno letto la presente e l’hanno ritenuta conforme alle loro volontà.

Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono

Per SDS Valdinievole\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Per l'Associazione\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_